(*Allegato 1*)

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2016-2017
- REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata 2016/2017, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul **principio di precauzione** di cui al comma 2 del nell'articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

LA CACCIA IN CAMPANIA

Nel report (*Andamento delle iscrizioni negli ultimi anni (2009/2010 - 2015/2016)* sono state analizzate le iscrizioni degli ultimi sette anni, dalla stagione venatoria 2009-2010 fino alla stagione venatoria 2015-2016. Le iscrizioni sono dettagliate per tipologia e per ATC e vengono riportate in forma aggregata nel riepilogo finale dal quale viene generato il grafico che esprime l'andamento decrescente della serie. Dalla lettura dei dati si evidenzia che in Campania si è registrata una riduzione delle iscrizioni agli ATC, si è passati dalle 46.498 della stagione 2009-2010 alle 36.585 della stagione 2015-2016. In termini percentuali si è registrata una riduzione delle iscrizioni pari circa al 21%.

Report sull'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni (2009/2010 - 2015/2016)

Iscrizioni effettuate negli A.T.C.								
Stagione venatoria	A.T.C.	Residenza ventoria				Senza resid. Venatoria	Senza resid. Venatoria resid. Fuori Regione	Totale iscrizioni
		Ordinarie	Accodam.	Nuove lic.	Totale			
2009 2010	AV1	5.198	2.125	88	7.411	4.059	885	12.355
	BN1	6.326	1.744	79	8.149	2.214	424	10.787
	CE1	10.911	94	563	11.568	-	652	12.220
	NA1	3.224	2	17	3.243	1.388	8	4.639
	SA1	6.872	637	177	7.686	1.759	113	9.558
	SA2	7.387	863	191	8.441	3.442	348	12.231
	Totale	39.918	5.465	1.115	46.498	12.862	2.430	61.790
2010 2011	AV1	5.597	2.130	193	7.920	3.610	520	12.050
	BN1		1.313			1.179		

fonte: http://burc.regione.campania.it

		7.074		150	8.537		459	10.175
	CE1	9.591	69	235	9.895	3.725	898	14.518
	NA1	2.621	35	69	2.725	374	14	3.113
	SA1	5.542	569	88	6.199	1.455	81	7.735
	SA2	6.545	746	103	7.394	3.006	287	10.687
	Totale	36.970	4.862	838	42.670	13.349	2.259	58.278
2011 2012	AV1	7.957	1.191	200	9.348	2.844	493	12.685
	BN1	6.561	1.485	74	8.120	1.585	494	10.199
	CE1	9.586	-	303	9.889	2.745	886	13.520
	NA1	2.538	-	181	2.719	1.155	15	3.889
	SA1	5.047	723	223	5.993	1.780	79	7.852
	SA2	6.558	767	216	7.541	1.661	260	9.462
	Totale	38.247	4.166	1.197	43.610	11.770	2.227	57.607
2012 2013	AV1	7.478	1.564	39	9.081	4.463	653	14.197
	BN1	6.175	1.119	51	7.345	2.449	385	10.179
	CE1	8.974	77	300	9.351	1.072	589	11.012
	NA1	4.077	91	59	4.227	495	9	4.731
	SA1	5.598	229	238	6.065	1.189	127	7.381
	SA2	3.667	548	64	4.279	31	-	4.310
	Totale	35.969	3.628	751	40.348	9.699	1.763	51.810
2013 2014	AV1	6.500	1.231	18	7.749	-	440	8.189
	BN1	5.439	951	16	6.406	-	471	6.877
	CE1	8.839	526	292	9.657	-	520	10.177
	NA1	3.019	266	151	3.436	-	23	3.459
	SA1	5.422	794	120	6.336	-	130	6.466

fonte: http://burc.regione.campania.it

	SA2	3.563	546	65	4.174	-	-	4.174
	Totale	32.782	4.314	662	37.758	-	1.584	39.342
2014 2015	AV1	7.189	1.720	5	8.914	3.294	498	12.706
	BN1	6.129	1.646	15	7.790	662	336	8.788
	CE1	7.322	-	172	7.494	1.717	576	9.787
	NA1	2.792	-	118	2.910	629	25	3.564
	SA1	5.188	150	101	5.439	696	104	6.239
	SA2	3.741	397	36	4.174	11	-	4.185
	Totale	32.361	3.913	447	36.721	7.009	1.539	45.269
2015 2016	AV1	3.632	4.325	1	7.958	1.828	469	10.255
	BN1	4.512	2.722	3	7.237	889	288	8.414
	CE1	7.718	-	163	7.881	1.595	534	10.010
	NA1	2.891	-	90	2.981	482	13	3.476
	SA1	5.068	1.033	69	6.170	624	117	6.911
	SA2	3.774	550	34	4.358	11	-	4.369
	Totale	27.595	8.630	360	36.585	5.429	1.421	43.435

Riepilogo iscrizioni effettuate negli A.T.C.							
A.T.C.	2009 2010	2010 2011	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015	2015 2016
AV1	12.355	12.050	12.685	14.197	8.189	12.706	10.255
BN1	10.787	10.175	10.199	10.179	6.877	8.788	8.414
CE1	12.220	14.518	13.520	11.012	10.177	9.787	10.010
NA1	4.639	3.113	3.889	4.731	3.459	3.564	3.476
SA1	9.558	7.735	7.852	7.381	6.466	6.239	6.911

fonte: http://burc.regione.campania.it

SA2	12.231	10.687	9.462	4.310	4.174	4.185	4.369
Totale	61.790	58.278	57.607	51.810	39.342	45.269	43.435

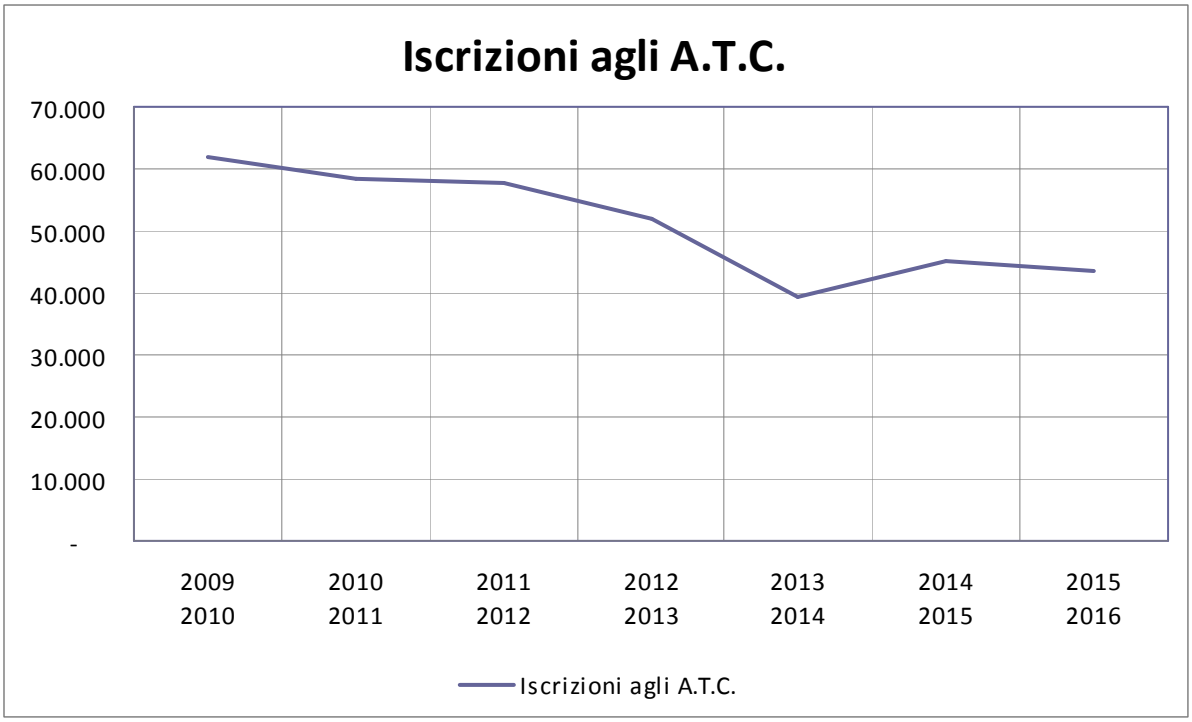

Riepilogo iscrizioni con residenza venatoria effettuate negli A.T.C.							
A.T.C.	2009 2010	2010 2011	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015	2015 2016
AV1	7.411	7.920	9.348	9.081	7.749	8.914	7.958
BN1	8.149	8.537	8.120	7.345	6.406	7.790	7.237
CE1	11.568	9.895	9.889	9.351	9.657	7.494	7.881
NA1	3.243	2.725	2.719	4.227	3.436	2.910	2.981
SA1	7.686	6.199	5.993	6.065	6.336	5.439	6.170
SA2	8.441	7.394	7.541	4.279	4.174	4.174	4.358
Totale	46.498	42.670	43.610	40.348	37.758	36.721	36.585

- **PREAPERTURA**

Nei giorni **1, 4** e 7 **settembre 2016** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora *(Streptopelia turtur)*;
nei giorni **1, 4, 7, 11** e **14 settembre 2016** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza *(Pica pica)* e ghiandaia *(Garrulus glandarius)*.
Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione (pSIC, SIC e ZPS).

fonte: http://burc.regione.campania.it

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

a) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016**: tortora (*Streptopelia turtur*);

b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2016 al 30 novembre 2016**: quaglia (*Coturnix coturnix*);

c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2016 al 30 gennaio 2017**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penepole*), mestolone (*Anas clypeata*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*). Per gazza e ghiandaia, fino al 30 settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento;

d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2016 al 30 gennaio 2017**: fagiano (*Phasianus colchicus)* per questa specie, fino al 29 settembre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C. .

e) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 30 gennaio 2017**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
   - dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
   - dal 1 ottobre al 30 gennaio 2017 senza l'ausilio del cane da seguita;
   - dal 1 gennaio al 30 gennaio 2017 può essere consentito l'ausilio del cane da seguita solo in battute autorizzate dagli Uffici competenti, che hanno l'obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.

f) Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 1 ottobre al 30 novembre 2016:** coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);

g) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016**: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), cinghiale *(Sus scrofa)* e lepre comune (*Lepus europaeus),* per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;

h) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 19 gennaio 2017**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus acquaticus*), moriglione (*Aythya ferina)*;

i) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocryptes minimus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*),

j) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2016 al 9 febbraio 2017** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 1 gennaio 2017 al 9 febbraio 2017 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero massimo di cinque capi; cornacchia grigia (Corvus

fonte: http://burc.regione.campania.it

corone cornix), con la limitazione, per il periodo che va dal 19 gennaio al 9 febbraio 2017, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento;

Per il periodo dal 21 gennaio al nove febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, gli Uffici competenti dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti "*regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione*" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (Aythya fuligula) e combattente (*Philomachus pugnax*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE "NATURA 2000"

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo "**Divieti in Aree Natura 2000**".

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

1. dall' 1 al 31 ottobre 2016: quaglia e tortora;
2. dall' 1 ottobre al 30 novembre 2016: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
3. dall' 1 ottobre al 31 dicembre 2016: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di

fonte: http://burc.regione.campania.it

prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italica);

4. dall' 1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
5. dall' 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione, gazza e ghiandaia;
6. dall' 1 ottobre 2016 al 9 febbraio 2017 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1 gennaio al 9 febbraio 2017 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 1 gennaio al 9 febbraio 2017, solo caccia da appostamento.
   Per il periodo dal 21 gennaio al nove febbraio 2017 è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree "Natura 2000" la caccia al Porciglione e al codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo "**Divieti in Aree Natura 2000",** *in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva***.**

- **CARNIERE**

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella "Guida per la stesura dei calendari venatori …", nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio.

- **fauna stanziale**: **cinque capi** complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a **due capi** per giornata per la specie volpe e fagiano, per quest'ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. con la limitazione a: **un capo** per giornata lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C., il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;

- **fauna migratoria**: **venti capi** complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.
  il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti indicano "*il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria*" e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.
Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

- **GIORNATE DI CACCIA**

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di **tre giornate** di caccia per settimana, tra cui devono essere contate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie, in quelle Agrituristico –venatorie, ed in altre regioni.
Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche **il lunedì** è giornata di silenzio venatorio.

- **DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI**

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

- **ORARIO DI CACCIA**

L'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell'intervallo consentito è riportata di seguito:

Orari di caccia 2016-2017

SISTEMA ORARIO Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti	PERIODO	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	1-15 settembre	5:50	19:40
ORA LEGALE	16-30 settembre	6:05	19:10
ORA LEGALE	1-15 ottobre	6:20	18:40
ORA LEGALE	16-29 ottobre	6:40	18:20
ORA SOLARE	30-31 ottobre	5:50	17:05
ORA SOLARE	1-15 novembre	6:00	16:55
ORA SOLARE	16-30 novembre	6:20	16:40
ORA SOLARE	1-15 dicembre	6:40	16:35
ORA SOLARE	16-31 dicembre	6:50	16:40
ORA SOLARE	1-15 gennaio	6:50	16:55
ORA SOLARE	16-31 gennaio	6:40	17:10
ORA SOLARE	1-15 febbraio	6:25	17:35

L'attività venatoria su Beccaccia (Scolopax rusticola) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

- **UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle

fonte: http://burc.regione.campania.it

parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento *"Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627* del 22 settembre 2003.
Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Gli Uffici competenti, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.
Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.
Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti.
Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.
Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).
L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.
Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

- **BATTUTE DI CACCIA**

Gli Uffici competenti possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì** e **domenica**, esclusivamente nel periodo dal **1 ottobre al 31 ottobre 2016 oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato,** mediante battute autorizzate per determinate località, effettuate di norma con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo, tali in ogni caso da assicurare pubblicità e trasparenza alle suddette attività e contenenti anche il dettaglio della data, della località e delle squadre autorizzate. Sono fatte salve tutte le pertinenti previsioni in merito alle battute di caccia al cinghiale contenute nei Regolamenti provinciali; sono altresì fatte salve le previsioni dei cennati Regolamenti relative alle battute di caccia al cinghiale che articolano il territorio in distretti/comprensori e aree di caccia specifiche.
Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre agli Uffici competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali stabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.
Gli Uffici competenti provvederanno alla puntuale definizione e differenziazione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2016/2017)

SPECIE	sett I°-II°	III°	I°	ott II°	III°	I°	nov II°	III°	I°	dic II°	III°	I°	gen II°	III°	feb I°
Gazza	1-4-7-11-14	18 sett												30 gen	
Ghiandaia	1-4-7-11-14	18 sett												30 gen	
Tortora	1-4-7		1 ott		31 ott										
Cornacchia g			1 ott												9 feb
Colombaccio			1 ott												9 feb
Quaglia		18 sett						30 nov							
Fagiano		18 sett												30 gen	
Volpe			1 ott											30 gen	
Starna			1 ott					30 nov							
Coniglio selv.			1 ott					30 nov							
Lepre comune			1 ott								31 dic				
Cinghiale			1 ott								31 dic				
Allodola **Merlo**			1 ott.								31 dic				
Beccaccia			1 ott.										19 gen		
Cesena **Tordo bottaccio**			1 ott.										19 gen		
Moriglione **Pavoncella** **Codone** **Porciglione**			1 ott										19 gen		
Beccaccino **Frullino** **Tordo sassello**			1 ott											30 gen	
Alzavola **Canapiglia** **Folaga** **Gallinella d'acq** **Germano reale** **Marzaiola**		18 sett												30 gen	
Fischione **Mestolone**		18 sett												30 gen	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2016/2017) nelle zone **pSIC SIC ZPS**

SPECIE	sett I°-II°	III°	I°	ott II°	III°	I°	nov II°	III°	I°	dic II°	III°	I°	gen II°	III°	feb I°
Gazza			1 ott										19 gen		
Ghiandaia			1 ott										19 gen		
Tortora			1 ott		31 ott										
Cornacchia g			1 ott												9 feb
Colombaccio			1 ott												9 feb
Quaglia			1 ott		31 ott										
Fagiano			1 ott								31 dic				
Volpe			1 ott								31 dic				
Starna			1 ott					30 nov							
Coniglio selv.			1 ott					30 nov							
Lepre comune			1 ott								31 dic				
Cinghiale			1 ott								31 dic				
Allodola **Merlo**			1 ott.								31 dic				
Beccaccia			1 ott.								31 dic				
Cesena **Tordo bottaccio** **Tordo sassello**			1 ott.									9 gen			
Moriglione **Pavoncella**			1 ott										19 gen		
Beccaccino **Frullino**			1 ott										19 gen		
Alzavola **Canapiglia** **Folaga** **Gallinella d'acq** **Germano reale** **Marzaiola**			1 ott										19 gen		
Fischione **Mestolone**			1 ott										19 gen		

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tab. Riepilogo carniere (2016/2017)

SPECIE	GIORNALIERO PER SPECIE	GIORNALIERO COMPLESSIVO	STAGIONALE
Starna	1 (o come da indicazioni provinciali)	massimo 2 capi complessivamente	5 (o come da indicazioni provinciali)
Coniglio	1 (o come da indicazioni provinciali)		5 (o come da indicazioni provinciali)
Fagiano	2 (o come da indicazioni provinciali)		Come da indicazioni provinciali – piano di prelievo
Lepre comune	1 (o come da indicazioni provinciali)		10 (o da indicazioni provinciali)
Volpe	2 (o come da indicazioni provinciali)		Come da indicazioni provinciali
Cinghiale	5 (o come da indicazioni provinciali)		
Germano reale	10	massimo 20 capi complessivamente (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)	
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	3		15
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Folaga	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	3		15
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	5		25
Tortora	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Quaglia	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Beccaccia	3 (2 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		20
Allodola	10		50
Cornacchia grigia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Gazza	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Ghiandaia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Colombaccio	10 (5 da gennaio)		
Merlo	15		
Cesena	15		
Tordo bottaccio	15		
Tordo sassello	15		

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2016-2017

PRESCRIZIONI GENERALI

Al fine di potenziare l'impegno "volontario" svolto dal cacciatore nella gestione sia faunistica che ambientale "*sentinella del paesaggio*" e di favorire la crescita della biodiversità ed assicurare, nel tempo, il mantenimento degli habitat naturali si prevedono nel Calendario Venatorio 2016/2017 le seguenti prescrizioni:

1. segnalazione di avvistamento di incendi boschivi;
2. collaborazione, con gli enti preposti, ad attività di spegnimento e contenimento di incendi;
3. segnalazione di coltivazionI di Cannabis;
4. segnalazione di dissesti idrogeologici e principi di frane;
5. segnalazioni di sentieri e collaborazione per la loro manutenzione;
6. collaborazione con gli Enti preposti, ad attività di ricerca di persone smarrite.

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di **quaglia giapponese** (Coturnix japonica) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.
Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e **popolazioni non autoctone**, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italica.
Non sono consentiti, infine, **ripopolamenti con cinghiale** in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5 comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25 comma 1 lettere e) l) m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate **da incendi boschivi da meno di dieci anni** ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.
In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.*", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "*Modifica del decreto 17 ottobre*

fonte: http://burc.regione.campania.it

2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
    a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
    b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
    c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
    d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
    e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
    f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
    g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomacus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
    h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
    i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
    j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste *(Hydrobates pelagicus)* 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo *(Phalacrocorax aristotelis)* 1 gennaio-1 maggio; falco della regina *(Falco eleonorae)* 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso *(Larus audouinii)* 15 aprile-15 luglio;

4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Divieto di bruciatura delle stoppie
La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.".

Ulteriori divieti
È sempre vietato:

1. cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);
3. cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
4. cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
5. l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
6. l'uso di bocconi avvelenati;
7. la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
8. la posta alla beccaccia;
9. salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale
Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.
Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.
Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "*Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania*" e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "*attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica*" e del "*Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania*". In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia delle Province.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2016 – 2017. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.
Ogni squadra di caccia al cinghiale deve avere al proprio interno almeno una persona formata "*cacciatore formato*", così come previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004.

Criteri di sicurezza
Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità. (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

Bossoli
I bossoli delle cartucce devono **essere sempre recuperati** dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide
All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide. ***Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA*** - Con legge n. 66 del 6.2.06.-

Vendita per consumo umano
Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale
Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente tramite accesso autenticato del cacciatore al sistema "campaniacaccia.it", utilizzando le funzioni disponibili nell'area "*Tesserini*". Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Il cacciatore deve inserire, a tal fine gli estremi del versamento della tassa regionale venatoria se non ancora immessi nel sistema. Se sono presenti tutti gli elementi richiesti, il sistema provvede a generare il tesserino "*telematico*" del cacciatore, con la parte anagrafica precompilata e con la segnatura degli ATC in cui lo stesso risulta ammesso, in formato "pdf" con impaginazione adatta alla stampa su foglio A4.

Una volta stampato il tesserino, anche su carta riciclata, è possibile ritagliare le pagine come indicato dai margini tratteggiati e unirle con la cucitrice metallica, oppure spillare direttamente i fogli formato A4.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il tesserino "*telematico*" stampato dal cacciatore, anche con il supporto delle Associazioni Venatorie, **prima di poter essere utilizzato** deve essere vidimato, presso il Comune di residenza o presso l'Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo, apponendo, sulla prima pagina (timbro del comune e/o Provincia) e firma e timbro del funzionario appositamente delegato, ed in ogni giunzione di pagine (timbro del comune e/o Provincia).

Il funzionario preposto alla validazione provvede alla verifica delle ricevute dei versamenti effettuati (*tassa di concessione governativa, tassa regionale venatoria e quota di iscrizione all'ATC*), alla timbratura del tesserino e alla annotazione degli estremi in apposito elenco, al fine di evitare validazioni di duplicati. Deve inoltre acquisire copia fotostatica del foglio contenente la pagina n. 3 del tesserino.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria. Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero sia per le specie stanziali che per quelle migratorie. Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell'annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il tesserino "*telematico*", deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro il **31 marzo** 2017 all'Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l'Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*) il quale consegnerà apposita ricevuta, così come previsto dalla normativa vigente.

I Comuni restituiscono sollecitamente alle Amministrazioni Provinciali, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Gli Uffici competenti provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

I Comuni, gli Uffici competenti e gli Organi di controllo dispongono degli elenchi dei tesserini "*telematici*" rilasciati ai cacciatori tramite il sistema "*campaniacaccia.it*".

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Obblighi del cacciatore

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina, ecc.) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con gli Uffici competenti, in base al disciplinare che definisce i *"Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale"* approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.
Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui all'articolo 28, comma 3, della L. R. 26/2012 e s.m.i.(guardie volontarie) e rappresentate nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo nei territori destinati alla caccia programmata.
Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Tavole delle effemeridi (rielaborate)

fonte: http://burc.regione.campania.it

set-16			ott-16			nov-16			dic-16			gen-17			feb-17		
Data	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram**	**Data**	**Sorge**	**Tram**
01	6.27	19.33	**01**	6.57	18.43	**01**	6.32	16.57	**01**	7.06	16.34	**01**	7.26	16.44	**01**	7.12	17.18
02	6.28	19.31	**02**	6.58	18.41	**02**	6.33	16.56	**02**	7.07	16.34	**02**	7.26	16.45	**02**	7.11	17.20
03	6.29	19.30	**03**	6.59	18.40	**03**	6.34	16.55	**03**	7.08	16.34	**03**	7.26	16.46	**03**	7.10	17.21
04	6.30	19.28	**04**	7.00	18.38	**04**	6.35	16.54	**04**	7.09	16.34	**04**	7.26	16.47	**04**	7.09	17.22
05	6.31	19.26	**05**	7.02	18.36	**05**	6.36	16.53	**05**	7.10	16.34	**05**	7.26	16.48	**05**	7.08	17.23
06	6.32	19.25	**06**	7.03	18.35	**06**	6.38	16.52	**06**	7.11	16.33	**06**	7.26	16.49	**06**	7.06	17.24
07	6.33	19.23	**07**	7.04	18.33	**07**	6.39	16.50	**07**	7.12	16.33	**07**	7.26	16.50	**07**	7.05	17.26
08	6.34	19.22	**08**	7.05	18.31	**08**	6.40	16.49	**08**	7.13	16.33	**08**	7.26	16.51	**08**	7.04	17.27
09	6.35	19.20	**09**	7.06	18.30	**09**	6.41	16.48	**09**	7.14	16.33	**09**	7.25	16.52	**09**	7.03	17.28
10	6.36	19.18	**10**	7.07	18.28	**10**	6.42	16.47	**10**	7.15	16.33	**10**	7.25	16.53	**10**	7.02	17.29
11	6.37	19.17	**11**	7.08	18.27	**11**	6.44	16.46	**11**	7.15	16.34	**11**	7.25	16.54			
12	6.38	19.15	**12**	7.09	18.25	**12**	6.45	16.46	**12**	7.16	16.34	**12**	7.25	16.55			
13	6.39	19.13	**13**	7.10	18.24	**13**	6.46	16.45	**13**	7.17	16.34	**13**	7.24	16.56			
14	6.40	19.11	**14**	7.11	18.22	**14**	6.47	16.44	**14**	7.18	16.34	**14**	7.24	16.57			
15	6.41	19.10	**15**	7.12	18.21	**15**	6.48	16.43	**15**	7.19	16.34	**15**	7.24	16.58			
16	6.42	19.08	**16**	7.13	18.19	**16**	6.49	16.42	**16**	7.19	16.35	**16**	7.23	16.59			
17	6.43	19.06	**17**	7.14	18.18	**17**	6.51	16.41	**17**	7.20	16.35	**17**	7.23	17.00			
18	6.44	19.05	**18**	7.16	18.16	**18**	6.52	16.41	**18**	7.20	16.35	**18**	7.22	17.01			
19	6.45	19.03	**19**	7.17	18.15	**19**	6.53	16.40	**19**	7.21	16.36	**19**	7.22	17.03			
20	6.46	19.01	**20**	7.18	18.13	**20**	6.54	16.39	**20**	7.22	16.36	**20**	7.21	17.04			
21	6.47	19.00	**21**	7.19	18.12	**21**	6.55	16.39	**21**	7.22	16.37	**21**	7.20	17.05			
22	6.48	18.58	**22**	7.20	18.10	**22**	6.56	16.38	**22**	7.23	16.37	**22**	7.20	17.06			
23	6.49	18.56	**23**	7.21	18.09	**23**	6.58	16.37	**23**	7.23	16.38	**23**	7.19	17.07			
24	6.50	18.53	**24**	7.22	18.08	**24**	6.59	16.37	**24**	7.24	16.38	**24**	7.18	17.08			
25	6.51	18.53	**25**	7.23	18.06	**25**	7.00	16.36	**25**	7.24	16.39	**25**	7.18	17.10			
26	6.52	18.51	**26**	7.25	18.05	**26**	7.01	16.36	**26**	7.24	16.40	**26**	7.17	17.11			
27	6.53	18.50	**27**	6.26	17.04	**27**	7.02	16.36	**27**	7.25	16.40	**27**	7.16	17.12			
28	6.54	18.48	**28**	6.27	17.02	**28**	7.03	16.35	**28**	7.25	16.41	**28**	7.15	17.13			
29	6.55	18.46	**29**	6.28	17.01	**29**	7.04	16.35	**29**	7.25	16.42	**29**	7.14	17.15			
30	6.56	18.45	**30**	6.29	17.00	**30**	7.05	16.34	**30**	7.25	16.43	**30**	7.14	17.16			
			31	6.30	16.58				**31**	7.26	16.43	**31**	7.13	17.17			

fonte: http://burc.regione.campania.it